

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**PECORARO SCANIO e MALENTACCHI.** — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

sono numerose le famiglie di agricoltori colpite da escomio in seguito alla scadenza dei contratti di affitto a coltivatore diretto avvenuta nel passato mese di novembre 1996;

presso le aziende agricole di questi imprenditori si stanno recando gli ufficiali giudiziari, così da rendere definitive le esecuzioni per rilascio;

nel settore primario si sta verificando un fenomeno abnorme, le cui cause provengono da più fattori e che, c'è da rimarcare, colpisce in modo preponderante la parte dei veri e seri affittuari agricoli, spesso avvantaggiando falsi agricoltori e speculatori di ogni genere;

gli agricoltori affittuari, sia per una fuorviante e malriposta speranza in una proroga dei contratti, che, al contrario di come è avvenuto nel passato, non vi è stata; sia per l'oggettiva situazione di blocco del mercato immobiliare di accompagnamento alla politica agricola comunitaria la quale con i contributi concessi al *set a side* e alle colture *no food*, disincentiva la pratica degli affitti e fa lievitare eccessivamente sia i canoni, che i prezzi dei terreni, tanto che il punto di equilibrio tra domanda ed offerta dei fondi agricoli è divenuto economicamente irraggiungibile dagli agricoltori, e sia, infine, per le notorie e riscontrate speculazioni immobiliari che vengono effettuate sui fondi rilasciati, pur quando vogliono rilasciare i fondi per trovare sistemazione in altri terreni, sono materialmente impossibilitati a farlo;

gli escomiati, anche alla luce delle citate motivazioni, hanno effettuato gli investimenti colturali per la presente annata

agraria e con gli ufficiali giudiziari in azienda, non potranno raccoglierne i frutti a fine 1997;

vi è troppo poco tempo per assicurare agli agricoltori, in procinto di essere sfrattati, la possibilità di trasferire le aziende agricole in altre sedi ottenendone la capacità di produrre redditi che gli garantiscano la sopravvivenza economica;

le circostanze ora esposte e altre incredibili e paradossali situazioni derivanti dalla inattualità di alcune disposizioni della vigente legislazione sugli affitti a coltivatore diretto, pongono le condizioni per il verificarsi di una emergenza che va urgentemente scongiurata:

se non possa attivarsi con urgenza per fare in modo, che siano sospesi, almeno fino al termine dell'annata agraria appena iniziata, le esecuzioni per il rilascio dei fondi agricoli attualmente in atto e che coinvolgono quegli agricoltori per i quali non vi sarà alcuna certezza di sistemazione alternativa dopo l'escomio;

se non voglia effettuare una capillare indagine amministrativa sulla destinazione che hanno avuto i fondi agricoli rilasciati a seguito di scadenza di contratto di affitto nelle ultime cinque annate agrarie, presentandone la relazione conclusiva al Parlamento. (5-02213)

**de GHISLANZONI CARDOLI.** — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'eccezionale siccità che ha colpito negli ultimi mesi alcune zone del nostro Paese ha gravemente compromesso la produzione agricola e costringe gli agricoltori a sostenere ingenti spese impreviste per irrigare le superfici coltivate;

in provincia di Pavia e nel vercellese la perdurante siccità ha causato notevoli danni alle coltivazioni autunno-vernine e c'è grossa preoccupazione per le semine primaverili, e in particolare per mais e barbabietole, a causa dell'assenza di precipitazioni;

per quanto attiene la coltivazione del riso, che, come noto, utilizza una cospicua massa d'acqua per la sommersione delle risaie, si osserva con preoccupazione un continuo abbassamento della superficie del lago Maggiore, attualmente ben inferiore allo zero idrometrico che, in assenza di neve sulle montagne, rimane la principale fonte di approvvigionamento per tutte le reti di irrigazione delle province risicole di Pavia, Novara e Vercelli —:

se non ritenga opportuno decretare lo stato di calamità naturale nelle zone della provincia di Pavia e del vercellese interessate dalla siccità di questi ultimi mesi;

quali provvedimenti e misure finanziarie intenda adottare in soccorso degli agricoltori danneggiati dalla perdurante assenza di precipitazioni, al fine di permettere loro la copertura delle spese di un'annata agraria gravemente compromessa. (5-02214)

VALPIANA. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa, un pilota militare turco, accusato di furti all'interno della caserma « Ederle » di Vicenza, sarebbe stato rimpatriato in Turchia e qui addirittura fucilato —:

se corrisponda al vero la notizia riportata dalla stampa;

se corrisponda al vero che come confermerebbe l'episodio riportato, presso l'aeroporto Dal Molin (Nato) di Vicenza siano presenti, a scopo di addestramento, piloti turchi;

se ciò avvenga anche presso altre basi Nato e Setaf in territorio italiano;

se ritengano opportuno, pur nel quadro di una formale alleanza militare, tale tipo di addestramento, in considerazione del fatto che i piloti sono notoriamente utilizzati dal Governo turco per bombardare popolazioni e villaggi kurdi, in aperta violazione dei diritti umani, così come più

volte segnalato da rappresentanti del Governo italiano. (5-02215)

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i farmaci cortisonici ad altro dosaggio confezionati in fiale per via parenterale, (flebocortid 500, flebocortid 1000, solumedrol 1000, eccetera), sono stati tutti trasferiti di recente dalla fascia A alla fascia C del prontuario farmaceutico nazionale, per cui sono ora a totale carico degli assistiti;

i suddetti farmaci sono largamente usati ed efficaci in stati ipotensivi acuti e nella terapia dello *shock* e, in particolar modo dello *shock* anafilattico, ove, insieme all'adrenalina, costituiscono la terapia di elezione, assumendo quindi il ruolo di farmaci salvavita —:

come si spieghi questa decisione della Commissione unica del farmaco di declassificare i suddetti farmaci in fascia C;

se il Ministro interrogato non ritenga assolutamente necessario ed urgente riclassificare i suddetti farmaci nella fascia A del prontuario farmaceutico nazionale. (5-02216)

MARIO PEPE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le notizie apparse sulla stampa qualche giorno fa lasciano presagire difficoltà per potenziare il tratto ferroviario Caserta - Foggia con il previsto raddoppio che consentirebbe una più agevole mobilità per i cittadini residenti nell'area ariane e della valle dell'Ufita (con una popolazione di 200.000 abitanti);

in più occasioni è stato ribadito che il contratto di programma stipulato tra le ferrovie dello Stato e la regione Campania ipotizzava l'attuazione del raddoppio del suddetto tratto Caserta - Foggia, significa-

tivo per dare uno slancio di dinamismo economico e commerciale all'area su richiamata;

quali siano le scelte che il Ministro interrogato si accinge a fare, se siano vere le voci riportate dalla stampa circa il rinvio del raddoppio ferroviario Caserta - Foggia, quali siano le intenzioni del Ministro sulle proposte inviate al ministero dal consiglio comunale di Ariano Irpino (Avellino) con un atto deliberativo a ciò predisposto, finalizzato soprattutto a potenziare i servizi interconnessi con la stazione di Ariano Irpino. (5-02217)

FINO, ALOI e VALENSISE. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il problema delle quote latte è ormai diventato una annosa questione, che ha manifestato tutti i limiti della azione governativa, del ruolo delle associazioni di categoria e dell'Aima;

gli studi ed i dati numerici oramai si accavallano e si contraddicono gli uni con gli altri senza che si riesca ad avere esatta contezza della reale situazione;

in riferimento poi alle notizie diffuse dalla stampa nazionale sulle « stalle e produzioni gonfiate », a pagina 100 dell'Annuario del latte 1996, per la produzione della regione Calabria, viene riportato un dato di produzione media annua di quintali 74,45 per ben 24.400 vacche;

le associazioni produttori latte A.CA.Pro.L. ed A.Pro.LA.C., le sole che agiscono nella regione Calabria contestano fermamente tali dati, che sembra scaturiscano — come precisato a pagina 99 della stessa pubblicazione — da un *mix* di dati forniti dall'Istat e dalla Assolatte, indicando una produzione media di quintali 32,40, dato perfettamente in linea con il *trend* produttivo di molte regioni italiane;

tali dati gettano discredito sui produttori di latte calabresi, facendoli diven-

tare capro espiatorio di un problema del quale costituiscono, in termini di quantità prodotta, solo uno 0,5 per cento —

se le uniche associazioni di categoria operanti in Calabria siano le citate A.CA.Pro.L. ed A.Pro.LA.C.;

se rispondano al vero i dati indicati a pagina 100 dell'Annuario del latte 1996 oppure quelli indicati dalle associazioni calabresi, e in quest'ultimo caso, quali iniziative intendano adottare a tutela del buon nome dei produttori calabresi. (5-02218)

MASSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del progetto di ampliamento ed adeguamento della viabilità della strada statale n. 24 del Monginevro, nel tratto Oulx-Cesana (Anas) ha provveduto ad affidare lo svolgimento dei lavori in appalto alla ditta Sacic Spa con sede in Roma, via Sardegna, n. 50, per un importo di circa 53,7 miliardi a base d'asta la quale ha eseguito nel corso del 1996, movimenti di terra a monte ed a valle dell'asse stradale esistente, senza poi provvedere alle necessarie opere di consolidamento, abbandonando completamente i lavori;

già durante la stagione autunnale il comune di Oulx (con nota in data 13 novembre 1996 prot. n. 9666), e la comunità montana Alta Valle di Susa (con nota datata 30 novembre 1996, protocollo n. 3289) segnalavano all'Anas situazioni di rischio per la circolazione stradale a causa della precarietà dei lavori eseguiti e della consistenza dei cantieri di lavoro lasciati in stato di totale abbandono;

sull'asse stradale in questione sono stati effettuati, nella stagione invernale, esclusivamente gli interventi di « messa in sicurezza » per transito statale per quanto riguarda la segnaletica (sia orizzontale che verticale), la delimitazione provvisoria della carreggiata che la bitumatura dei tratti più accidentati;

le elevate temperature finora riscontrate nel periodo primaverile, tenuto conto anche delle notevoli quantità di neve accumulate durante l'inverno sui versanti interessati dai lavori, hanno già causato primi smottamenti a monte ed a valle dell'asse stradale che richiedono oggi sempre più numerosi interventi;

il sopraggiungere di piogge primaverili potrebbe aumentare in maniera notevole le situazioni di pericolo e di disagio per la viabilità della statale 24, nel tratto Oulx-Cesana;

già durante un incontro informale con gli organi tecnici nazionali dell'Anas venimmo informati della valutazione dell'ente di procedere ad un invito alla ditta titolare del contratto di voler procedere con i lavori onde evitare tempi lunghi per risolvere la situazione in essere;

la ditta di cui sopra risulterebbe essere inadempiente per numerosi contratti nei confronti dell'Anas —:

se non ritenga il Governo di adottare provvedimenti urgenti quali la nomina di un commissario ai sensi del decreto-legge n. 67 del 1997 onde procedere con interventi anche di carattere straordinario per concludere l'intervento che riveste una particolare rilevanza trattandosi di collegamento internazionale;

se non ritenga il Governo di proporre modifiche dell'attuale normazione che consenta, in presenza di ripetute inadempienze, di escludere le ditte che le provocano da successivi appalti da parte dell'Anas. (5-02219)

**BIRICOTTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le ordinanze ministeriali per la compilazione delle graduatorie interne di istituto relative agli anni scolastici 1993-1994 e 1994-1995 prevedono, nell'ambito del riconoscimento delle esigenze di famiglia, un punteggio specifico (punti sei) per il ricongiungimento a genitori o figli;

in apposita nota (n. 7) di tali ordinanze, si precisa, tra l'altro, che « il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui, nel comune di residenza, non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè non comprendenti l'insegnamento del richiedente). In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di vicinorietà », consentendo a tutti i docenti che non risiedono nel comune di titolarità, di disporre di 6 punti per esigenze di famiglia;

viceversa, l'ordinanza ministeriale n. 50 del 7 febbraio 1996, relativamente all'individuazione dei docenti perdenti posto, riconosce l'attribuzione del punteggio per esigenze di famiglia, come sopra richiamato, solo ai docenti residenti nel comune ove è ubicata la scuola di titolarità e solo per coloro che hanno fatto domanda di trasferimento;

tale ultima ordinanza ministeriale, omettendo le precisazioni contenute nella nota n. 7 delle analoghe ordinanze ministeriali degli anni 1993-1994 e 1994-1995, produce, di fatto un trattamento differenziato nei confronti di docenti con situazioni personali identiche, a danno di coloro che non hanno, nel comune di residenza, un istituto scolastico che preveda l'insegnamento delle discipline rispetto alle quali sono vincitori di concorso;

in sostanza, per i docenti perdenti posto e per quelli che hanno fatto domanda di trasferimento, sulla base dell'ordinanza ministeriale n. 50 del 1996, si avrebbero valutazioni diverse per quel che riguarda un'identica situazione familiare quale quella del ricongiungimento al coniuge o a genitori o a figli, in questo ultimo caso quando si tratti di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente, con atto omologato del tribunale —:

se non ritenga che ad un'identica situazione familiare debba corrispondere un'identica attribuzione di punteggio per esigenze familiari e che ciò debba valere sia per i docenti richiedenti il trasferi-

mento, sia per i docenti perdenti il posto, relativamente alle apposite graduatorie;

se non intenda intervenire attraverso integrazioni della ordinanza ministeriale n. 50 del 1996 o emanazione di appositi atti, con i quali correggere le distorsioni verificatesi e ripristinare condizioni di parità di trattamento nei confronti dei docenti che si trovano nella stessa situazione, riconoscendo loro gli stessi diritti e sanando una situazione di palese ingiustizia e di inopportuna discriminazione.

(5-02220)

**NOCERA, FRONZUTI e MANZIONE.** — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'introduzione del regolamento Cee n. 2201 del 28 ottobre 1996 e i successivi regolamenti attuativi hanno posto in risalto una vasta problematica interpretativa non priva di conseguenze sulle aziende inserendo tra l'altro il concetto « dell'effettivamente trasformato » ha così determinato il trasferimento di una parte delle « quote » dalle industrie di trasformazione del Sud a quelle del Nord;

a detta del Miraaf, tale espressione vuole significare il prodotto trasformato nelle aziende, negli anni 1993-1994-1995 anche se non pagato al prezzo minimo. Tutto ciò vuol dire eludere palesemente, ad avviso dell'interrogante, uno dei punti cardine dell'Ocm (pagamento della materia prima al prezzo minimo), introducendo una sperequazione tra chi è stato, doverosamente, ligio al sistema delle quote aziendali e chi, invece, ha ritenuto di non doversi attenere allo spirito e alla lettura del regolamento. Il risultato è paradossale: coloro i quali hanno prodotto senza pagare il prezzo minimo e senza tener conto del sistema delle quote, vengono, addirittura premiati dal nuovo regolamento;

tale meccanismo provoca alle aziende del Mezzogiorno una perdita, di circa 2,5 milioni di quintali a vantaggio delle aziende del Nord, senza poter recuperare

sull'incremento delle quote complessive di materia prima destinata al nostro Paese —:

quali iniziative intenda adottare affinché la situazione che si è venuta a creare non provochi ulteriori distorsioni nel tessuto agricolo e industriale del settore e per evitare la penalizzazione di produzione tipica del Mezzogiorno, che rimane una delle ultime risorse economicamente e socialmente significative del Sud. (5-02221)

**LAMACCHIA e OLIVERIO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

tra i criteri adottati per determinare la selezione dei giovani da avviare al lavoro sui progetti di lavoro socialmente utili (Lsu) di valenza nazionale, la commissione nazionale per l'impiego aveva, in un primo momento, definito il criterio della residenza nel comune ove si svolge l'attività indicata nel progetto;

con successiva determinazione dello scorso mese d'aprile detto criterio, ad avviso degli interroganti palesemente illegittimo e discriminatorio, è stato modificato ed è stato indicato come titolo prioritario la residenza nei comuni compresi nelle province o nelle circoscrizioni ove gli enti o le istituzioni proponenti i progetti di lavoro socialmente utile esercitano la loro funzione;

in relazione ai progetti di lavoro socialmente utile proposti dall'Inps, la direzione generale competente del ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare del 21 aprile 1997 rispondeva ad una richiesta di chiarimento da parte dell'Inps circa i criteri di selezione dei giovani da impiegare, riproponendo il criterio della residenza nel comune ove ha sede la struttura dell'Inps;

l'incomprensibile riproposizione di detto criterio illegittimo e contrastante con la decisione della commissione nazionale per l'impiego su richiamata ha determinato inaccettabili discriminazioni tra i disoccu-

pati e giustificate proteste da parte delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni locali —:

quali iniziative intenda assumere per ripristinare lo stato di diritto e per impedire una grave discriminazione che genera contusione e sfiducia in migliaia di disoccupati;

se non ritenga di dover rettificare con urgenza la circolare del 21 aprile 1997 emanato dalla direzione generale per l'impiego invitando gli uffici circoscrizionali competenti a rettificare le graduatorie per comprendere i disoccupati residenti in tutti i comuni delle circoscrizioni che abbiano fatta domanda di utilizzo per i progetti di lavoro socialmente utili dell'Inps. (5-02222)

**GIOVANARDI.** — *Ai Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della situazione di grave disagio che si è venuta a creare nel comune di S. Giorgio su Legnano; situazione che ha indotto il personale dipendente a dichiarare, per ben nove settimane, lo stato di agitazione nei confronti dell'amministrazione comunale;

tale situazione si è originata con l'atto n. 74 del 25 febbraio 1997 della giunta comunale, con il quale è stata approvata la rilevazione e valutazione dei carichi di lavoro;

la decisione è stata presa senza accogliere la richiesta, formulata dal personale, ai sensi della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, di procedere ad un esame completo e circostanziato dei carichi di lavoro;

l'amministrazione, successivamente, senza presentare alcuna giustificazione, ha proceduto al taglio, effettuato dal segretario comunale con tale passività, di alcuni posti di lavoro;

occorre verificare la correttezza legislativa dei metodi utilizzati per stabilire incarichi di lavoro;

se giudichino opportuno verificare il ruolo svolto in tutta la vicenda dal segretario comunale. (5-02223)

**GALDELLI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che :

nei giorni scorsi presso lo stabilimento di Jesi della Sadam è stato aperto il cantiere per la realizzazione di una centrale di cogenerazione (turbogas) sulla base di una autorizzazione concessa alla Edison Termoelettrica Spa in data 15 novembre 1991, dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'apertura di tale cantiere è avvenuta non solo in presenza di un diniego alla concessione edilizia da parte del sindaco di Jesi ma, oltretutto, in totale assenza di un qualsivoglia tipo di accordo con gli enti locali (comune di Jesi, comuni limitrofi, provincia di Ancona);

in una fascia di territorio di circa 10 chilometri si troverebbero ad insistere ben tre centrali termoelettriche (oltre a Jesi quella Enel di Camerata Picena, già operante, e quella Api di Falconara Marittima in via di allestimento);

la provincia di Ancona, in accordo con il comune di Jesi e quelli limitrofi, ha affidato un secondo studio per valutare l'impatto sull'ambiente determinato dall'effetto combinato delle tre centrali in un territorio tanto circoscritto quanto già fortemente appesantito dagli insediamenti produttivi esistenti;

un precedente studio, sempre commissionato dalla provincia di Ancona, aveva già evidenziato oltre ad un enorme sovradimensionamento delle centrali di Jesi e Falconara rispetto agli autoconsumi (cioè calore utile ed utilizzato), come, soprattutto per la centrale di Jesi, non sussistessero tecnicamente le condizioni di cogenerazione;

riguardo alla cogenerazione è di assoluto rilievo chiarire che:

a) nel testo della delibera Cip 6/92 al punto B) si definiscono come impianti di cogenerazione quelli « alimentati da fonti assimilate a quelli rinnovabili », fra questi figurano anche « quelli di cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore ». Si intende che il calore prodotto debba essere calore utilizzabile e non comunque disperso nell'ambiente, altrimenti ci si troverebbe di fronte alla formulazione banale di ovvi principi della termodinamica dal momento che la produzione di energia si accompagna sempre alla produzione di calore, in genere, non utilizzabile economicamente;

b) del resto la condizione di « calore utilizzabile » figura in mani esplicite in un allegato alla circolare del ministero dell'industria 7 maggio 1992, n. 220 F (*Gazzetta Ufficiale*) n. 90 del 22 giugno 1992, pag. 93) laddove si afferma che « Per centrale di cogenerazione si intende un insieme di elementi funzionalmente associati atti a realizzare e controllare un processo volto alla produzione combinata di energia meccanica/elettrica e calore, entrambi effetti utili, partendo da una qualsivoglia sorgente di energia ». Con tale circolare si esplicavano le modalità con cui dovevano essere compilate le schede per accedere ai finanziamenti in conto capitale previsti dall'articolo 11 legge n. 10 del 1991, finanziamenti che erano e sono alternativi rispetto alle quotazioni dei prezzi di cessione di energia elettrica previsti dal Cip 6. Probabilmente non è un caso che la stragrande maggioranza delle aziende private abbiano optato per i prezzi di cessione piuttosto che per i finanziamenti in conto capitale, ma che questo sia dovuto proprio alla specificazione sopra descritta;

c) al titolo I del provvedimento 6/92 per definire la « condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile » si ricorre ad una formula in cui compaiono i parametri tecnici degli impianti, il cui risultato Ien (indice energetico) deve essere uguale o maggiore al valore 0,51 affinché valga la condizione di ammissibilità;

d) la formulazione di cui al punto 1) è, pertanto, definitiva, chiarisce cioè in maniera inoppugnabile ed in perfetto accordo con le leggi n. 9 e 10 del 1991, cosa si intenda per cogenerazione, mentre la formulazione di cui al punto 2) articola la prima non più sotto il profilo del merito bensì su quello della efficienza tecnica della macchina, discriminando impianti con rendimenti elevati piuttosto che con rendimenti qualsiasi. Per mantenere fede al dettato della legge n. 10 del 1991, gli impianti devono poter soddisfare contemporaneamente le due formulazioni;

e) 5 pertanto la centrale proposta dalla Sadam-Edison, può essere considerata di cogenerazione solo per quanto riguarda la quota di calore ceduto allo zuccherificio che è quantità molto minore di quella non utilizzata e cioè dispersa dalle torri di raffreddamento. Proprio da ciò deriva la certezza del sovradimensionamento dell'impianto;

f) non può valere, da solo, il fatto che sia rispettata la condizione tecnica di assimilabilità. Infatti, possono darsi impianti che rispettano questa condizione anche in totale assenza di calore utilizzato e che, quindi, per definizione non possono essere considerati di cogenerazione. Del resto la consapevolezza che si possano dare casi di cogenerazione fittizia è presente anche negli studi pubblicati dallo Iefe;

g) la centrale di Jesi, oltretutto, ha ottenuto l'autorizzazione ministeriale in data antecedente l'entrata in vigore della delibera 6/92 per cui ha usufruito della norma transitoria prevista nello stesso provvedimento al titolo VII punto B, comma 5 il quale prevede che per « l'accertamento della condizione di assimilabilità può essere effettuato sulla base del criterio previsto nel provvedimento Cip 34/90 e con le procedure di cui al titolo I del presente provvedimento »;

h) nel provvedimento Cip 34/90 il criterio di assimilabilità a fonti rinnovabili non è espresso con un indice energetico (Ien), bensì attraverso un indice di utilizzo

del combustibile (Iuc) che deve essere superiore a 0,53. La centrale di Jesi presenta un indice Ien pari a 0,422 circa (pertanto non raggiunge il limite previsto dalla delibera 6/92, coprendo solo l'82%: circa della condizione richiesta) ma presentando uno Iuc pari a 0,623 circa, di fatto accede alla denominazione di centrale di cogenerazione;

i) perdipiù, nel provvedimento 6/92, titolo VII punto 13, comma 5, si afferma che « qualora l'impianto risulti assimilabile in base a detto criterio si procede alla verifica dell'indice energetico (Ien) ... applicando il trattamento previsto per gli impianti con indice energetico fino a 0,6 anche per gli impianti con Ien inferiore a 0,51 ». Questo significa che non solo vengono definite centrali di cogenerazione anche quelle che non rispettano le caratteristiche stabilite da quel provvedimento, ma oltretutto, ad esse è consentito di vendere all'Enel l'energia prodotta in eccesso al proprio fabbisogno ad un prezzo notevolmente superiore rispetto alla reale categoria di appartenenza, prezzi che, tra l'altro, sono rivalutati annualmente e che, per di più, nel caso sia differenziato tra ore piene ed ore vuote, molto facilmente diventa prezzo unico, equivalente a quello massimo consentito per le ore piene, se l'impianto funziona per almeno 3200 ore piene (133 giorni all'anno!);

con quanto esplicitato al punto precedente risulta in maniera evidente che la norma transitoria prevista dal Cip 6/92 appare in netto contrasto con la volontà chiaramente espressa dal legislatore nelle legge n. 9 e 10 del 1991, attraverso cui si intendeva incentivare la produzione di energia elettrica da fonti alternative e rinnovabili, tanto che tale norma sembra fatta su misura per garantire l'accesso a finanziamenti anche a quegli impianti che in alcun modo raggiungono gli *standards* previsti per la reale e non fittizia cogenerazione. Però non è solo la norma transitoria bensì l'intero impianto della suddetta deliberazione che, in qualche modo, ha

creato, ad avviso degli interroganti, dei rilevanti privilegi per i produttori privati di energia elettrica;

è altrettanto evidente che la norma transitoria sopracitata, per gli impianti la cui autorizzazione è stata rilasciata prima del Cip 6/92 ma ben dopo le leggi n. 9 e 10 del 1991, richiamando la formulazione sulla assimilabilità di un provvedimento anteriore a dette leggi, di fatto le scavalchi, in maniera furbesca e probabilmente — ad avviso degli interroganti — truffaldina. Del resto, nei primi anni '90 nostro Paese si trovava al centro della bufera di tangenti-topoli;

lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in una intervista rilasciata in data 7 maggio 1997 al *Il Corriere della Sera*, non nasconde che « in un anno abbiamo messo la parola fine al cosiddetto Cip 6 », il quale « ha consentito a gruppi come Edison e Sondel, tanto per citare due dei più noti, una certa accumulazione di capitali ». Pur con grande ritardo rispetto agli effetti deleteri sulle casse dello Stato, almeno questo Governo sembra essersi accorto, nel giro di un anno, di quanto stava accadendo;

del resto è ormai opinione corrente (articoli di Vittorio Malaguti sul *Il Corriere della Sera* del 7 maggio 1997 e di Marco Magrini su *Il Sole 24 Ore* del 6 marzo 1997) che le misure contenute nel Cip 6/92 hanno rappresentato una fonte di inusitato guadagno per i grandi produttori privati di energia, in primo luogo per la Compart-Montedison, tramite la Edison, per la Falck, tramite la Sondel, e per la Fiat, direttamente o tramite la Serene. Queste aziende per 8 anni, dall'inizio della produzione, possono vendere all'Enel la loro energia a ben lire 118 al Kwh e per i successivi 7 anni a « sole » lire 98,3 al Kwh, prezzi che, chiaramente, devono essere rivalutati come sopra descritto;

nel memorandum d'intesa firmato tra Eni e Enel per la costituzione di una *joint venture* che si proporrà come « primo produttore italiano indipendente e non sovvenzionato di energia elettrica in grado di

competere anche a livello internazionale ». Secondo le previsioni dell'Enel il prezzo medio dell'energia elettrica prodotta con centrali di cogenerazione turbogas dovrebbe aggirarsi intorno a lire 65 al Kwh;

tale affermazione ha naturalmente e immediatamente impensierito le aziende private che vedono scoperto platealmente il « beneficio » di cui godono e che temono non possa essere ulteriormente ampliato, dal momento che un nuovo colosso, comunque pubblico, smaschera la manovra poco lineare e si ripromette di produrre e vendere energia a prezzi reali e non gonfiati. Finalmente, cioè, diventa opinione corrente ciò che localmente, laddove le centrali private in questi anni sono nate o stanno per nascere, solo alcune forze politiche, rifondazione comunista in primo luogo, associazioni ambientaliste o comunità locali hanno avuto la forza di affermare;

è evidente che la Sadam-Edison, pur disponendo delle autorizzazioni ministeriali previste e concesse con le ambigue modalità descritte, si appresta a dar vita ad un impianto che non è di cogenerazione e che continuerà ad usufruire di quelle regalie di Stato cui l'attuale Governo ha giustamente deciso di porre fine, almeno di qui in avanti —:

se non ritenga necessario provvedere quanto prima ad una interpretazione autentica, anche attraverso una circolare ministeriale, di alcuni passaggi sia della legge n. 10 del 1991, (cogenerazione, energia recuperabile, risparmi di energia, dimensionamento degli impianti in relazione al calore effettivamente utilizzato) che della deliberazione Cip 6/92;

se non reputi doveroso interrompere, da subito, la prassi scandalosa dei rimborsi gonfiati sospendendo l'efficacia delle autorizzazioni concesse, in particolare quella sopra descritta alla Edison-Sadam di Jesi;

se non reputi opportuna l'istituzione di una commissione ministeriale d'inchiesta sull'applicazione delle legge n. 9 e 10 del 1991 e dei provvedimenti connessi con

particolare riguardo agli incentivi da essi previsti. (5-02224)

PEZZOLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sembra estromettere completamente il consiglio regionale del Veneto e perciò le forze politiche, e con loro la pubblica opinione, dalle procedure relative agli inceneritori, il settore più delicato in materia di rifiuti sia industriali che urbani;

questa estromissione avviene eludendo il potere/dovere regionale di programmazione e pianificazione dello smaltimento rifiuti e fingendo che il compito della regione sia solo quello di dare un parere consultivo al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'efficienza della combustione e della generazione di energia elettrica, come se si trattasse di una banale centralina termoelettrica;

si tratta invece di enormi quantità di rifiuti e di impatti ambientali potenzialmente elevatissimi su cui, in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, a partire dal prossimo mese di giugno diventerà obbligatoria addirittura la procedura di valutazione di impatto ambientale;

se ritengano questa procedura rispettosa delle norme vigenti;

se, per il futuro, si intendano autorizzare con eccessiva facilità nuovi impianti di incenerimento;

quale valore debba essere attribuito al piano regionale di gestione dei rifiuti. (5-02225)

PEZZOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il territorio dei comuni di San Donà di Piave e Jesolo ha assistito negli ultimi

anni a una crescita esponenziale dei fenomeni di microcriminalità, con atti quasi quotidiani contro il patrimonio e l'incolumità dei residenti, per effetto soprattutto della presenza di numerosi extracomunitari e tossicodipendenti;

a fronte di tale situazione, le forze di stanza nell'area sono limitate a una caserma dei carabinieri a San Donà di Piave, a una piccola caserma, sempre di carabinieri, a Jesolo centro e a una stazione di polizia in Jesolo lido;

per l'incremento di popolazione che si verifica durante il periodo estivo sul litorale jesolano, che assume una dimensione metropolitana, con milioni di presenze turistiche, i pochi uomini che rappresentano l'organico delle forze dell'or-

dine, non riescono a garantire adeguatamente la sicurezza dei cittadini e dei turisti;

i Governi Berlusconi e Dini si erano dimostrati sensibili a tale problematica, dotando i due comuni, le cui circoscrizioni confinano, di sufficiente personale ausiliario durante il periodo di massima concentrazione di presenze turistiche —:

se non reputi opportuno provvedere a un'analogha, maggiore dotazione di uomini, nei due centri interessati, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, onde prevenire e reprimere l'incremento di fenomeni criminosi che puntualmente si verificherà per effetto dell'aumento di popolazione che deriva dal flusso turistico.

(5-02226)